

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

FLOTTE NAVALI SOSTENIBILI

Decreto Ministeriale n. 290 del 21/09/2022

Finalità

L'obiettivo generale è favorire la **transizione ecologica della flotta**. In particolare, le risorse saranno attribuite a progetti presentati dalle imprese armatoriali che siano in grado di assicurare migliori performance ambientali e un significativo abbattimento delle emissioni inquinanti delle navi, anche nei porti, grazie all'uso di sistemi di propulsione di ultima generazione, batterie elettriche, soluzioni ibride o comunque innovative sotto il profilo idrodinamico, sistemi digitali di controllo o della sostenibilità dei materiali.

Risorse finanziarie e tipologia di intervento

Le risorse finanziarie ammontano a € 500,00 milioni.

I richiedenti possono presentare domanda di ammissione per la valutazione alle seguenti graduatorie:

Graduatoria		Tipologia di intervento	Normativa applicabile	Risorse Meuro
1	Rinnovo della nave	interventi di rinnovo della nave (acquisto di nuova unità navale a scafo metallico dotata di una tipologia di impianto di propulsione a basso impatto ambientale in linea con la definizione di veicolo pulito richiamata all'art. 4, comma 2, lettera a) del presente decreto attuativo) <i>art. 2, comma 1, lett. a) del decreto</i>	CEEAG ¹	225
		interventi di rinnovo della nave (acquisto di nuova unità navale a scafo metallico dotata di una tipologia di impianto di propulsione a basso impatto ambientale) <i>art. 2, comma 1, lett. a) del decreto</i>	GBER ²	

¹ di cui alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE per Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (2022/C 80/01)

² di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

Graduatoria		Tipologia di intervento	Normativa applicabile	Risorse Meuro
2	Rinnovo della nave in fase di costruzione o ammodernamento della nave	interventi di completamento di nuova unità navale a scafo metallico dotata di una tipologia di impianto di propulsione a basso impatto ambientale oppure lavori di modificazione dell'unità navale o lavori di trasformazione che comportino un radicale mutamento delle caratteristiche principali della nave	CEEAG	225
		interventi di completamento di nuova unità navale a scafo metallico dotata di una tipologia di impianto di propulsione a basso impatto ambientale oppure lavori di modificazione dell'unità navale o lavori di trasformazione che comportino un radicale mutamento delle caratteristiche principali della nave	GBER	

Graduatoria		Tipologia di intervento	Normativa Applicabile	Risorse Meuro
3A	Rinnovo della nave riservato a interventi realizzati su unità navali operanti in ambito portuale italiano	interventi di rinnovo della nave (acquisto di nuova unità navale a scafo metallico dotata di una tipologia di impianto di propulsione a basso impatto ambientale)	CEEAG GBER	50
3B	Rinnovo della nave in fase di Costruzione Oppure Ammodernamento della nave riservati a interventi realizzati su unità navali operanti in ambito portuale italiano	Interventi di completamento di nuova unità navale a scafo metallico dotata di una tipologia di impianto di propulsione a basso impatto ambientale Oppure lavori di modificazione dell'unità navale o lavori di trasformazione che comportino un radicale mutamento delle caratteristiche principali della nave	CEEAG GBER	



Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le imprese armatoriali in possesso dei requisiti indicati all'allegato II.

Spese ammissibili


I costi ammissibili sono determinati come segue:

- a) nell'ipotesi di acquisto di una nuova unità navale, il costo ammissibile è pari al **costo totale dell'acquisto** della nave stessa al quale **sottrarre** il differenziale tra:
 - i. nello scenario controfattuale, i costi ordinari di gestione e manutenzione della nave preesistente simile o della nave simile, nonché quelli necessari per consentire il prolungamento della vita utile della stessa per un periodo tendente ad affiancare quello della vita utile della nave nuova oggetto di acquisto e,
 - ii. nello scenario fattuale, i costi ordinari di gestione della nave nuova, per un arco temporale pari alla vita utile della nuova nave. I costi qui richiamati sono da intendersi in termini di valore attuale netto (NPV).
- b) in caso di interventi di ammodernamento finalizzati a migliorarne la performance ambientale, i costi ammissibili sono individuati nei **costi totali dell'investimento**. Nel caso di rinnovo della nave in fase di costruzione o di interventi di ammodernamento della nave già avviati, i costi ammessi sono quelli relativi ai soli lavori ed alle sole componenti a basso impatto ambientale incrementali rispetto a quanto già contrattualmente previsto in assenza di aiuti.

Agevolazione

L'agevolazione consiste in un **contributo**. Ove la domanda di ammissione sia presentata ai sensi della **CEEAG**, il limite massimo di intensità di aiuto è pari al **40% dei costi ammissibili, incrementabile di 5 punti percentuali** nel caso in cui l'intervento proposto di rinnovo della nave in fase di costruzione o di ammodernamento riguardi una **unità navale a zero emissioni**. Il contributo per ciascuna unità navale non può in ogni caso superare l'importo di **50 milioni di euro**.

Ove la domanda di ammissione sia presentata **ai sensi del GBER**, l'entità del contributo complessivamente riconoscibile non può in ogni caso superare la soglia di **15 milioni di euro** per impresa e per progetto e deve rispettare i limiti di intensità stabiliti agli articoli 36, 37 o 38 del GBER applicabili per ciascuna



tipologia di intervento, tenuto conto anche della dimensione dell'impresa beneficiaria e della localizzazione eventuale in zone assistite (v. allegato III).

Presentazione della domanda

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it **entro le ore 13.00 del 21 novembre 2022**.

Il richiedente è tenuto a presentare la domanda di ammissione ed i relativi allegati per ciascuna unità navale per la quale richiede il contributo. Non sono ammesse domande cumulative.

La Commissione di valutazione predispone le graduatorie sulla base dei benefici in termini di sostenibilità ambientale conseguiti, misurati alla luce dell'indice di abbattimento CO₂ descritto nell'allegato I e determina, per ciascuna domanda, il contributo concedibile nei limiti della ripartizione delle risorse di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del decreto. In caso di rinnovo della nave, a parità di benefici in termini di sostenibilità ambientale conseguiti e misurati alla luce dell'indice di abbattimento CO₂, è data priorità, ai fini dell'assegnazione dei contributi, alle navi passeggeri e ro-ro passeggeri.

ALLEGATO I

Indice di abbattimento CO₂

CASO A (acquisto)

1. Acquisto di unità navali per le quali esiste una unità simile esistente

Viene calcolata l'emissione di CO₂ in t/g sia per l'unità navale simile esistente (2) sia per l'unità nuova (1) entrambe al 75% della potenza massima installata, maggiorata del contributo dei gruppi elettrogeni secondo i criteri stabiliti nella regolamentazione dell'EEDI.

2. Acquisto di unità navali per le quali non esiste una unità simile

Viene assunto a confronto con l'unità nuova, il progetto di una unità navale simile che non includa le migliorie previste dalle lettere a) ad y) di cui al decreto 389/2021, con propulsione e ausiliari alimentati da un combustibile liquido derivato dal petrolio, di tipo ammesso.

Viene calcolata l'emissione di CO₂ in t/g sia per l'unità navale simile (2) sia per l'unità nuova (1) entrambe al 75% della potenza massima installata maggiorata del contributo dei gruppi elettrogeni secondo i criteri stabiliti nella regolamentazione dell'EEDI³.

CASO B

Ammodernamento e completamento di unità navali un corso di costruzione

Viene calcolata l'emissione di CO₂ in t/g prima delle modifiche di ammodernamento o come da progetto prima delle modifiche a completamento (2).

Viene ricalcolata l'emissione di CO₂ in t/g dopo le modifiche di ammodernamento o a nave completata con modifiche (1).

Il rapporto (1)/(2) deve essere inferiore o uguale a 0,9.

Le verifiche necessarie a certificare il valore del rapporto dovranno essere svolte dagli organismi autorizzati/affidati.

* Nave simile: nave con capacità di lavoro [DWT⁴ (o GT come applicabile) per Vref⁵ - come definita nella normativa dell'EEDI] in un intervallo di +/-3% rispetto alla nave in argomento e che effettua lo stesso servizio come definito dalla Classe.

³ 'Energy Efficiency Design Index (EEDI)

⁴ Tonnellaggio di portata lorda


⁵ Riferimento di tensione, un dispositivo elettronico che idealmente produce una tensione fissa (costante) indipendentemente da altri fattori

ALLEGATO II

Requisiti minimi di partecipazione


I **soggetti beneficiari** devono possedere i seguenti requisiti:

- a) **devono essere imprese di navigazione di cui agli articoli 265 del Codice in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 143 del medesimo Codice aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;**
- b) **devono essere regolarmente costituite ed attive ed iscritte nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la specifica attività esercitata con l'indicazione del numero di iscrizione e della data di iscrizione. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro dichiara l'iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito oltre ad indicare un proprio rappresentante sul territorio italiano;**
- c) non devono trovarsi in stato di liquidazione, non essere sottoposti a procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d) non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 né destinatari di una informativa antimafia di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- e) non devono trovarsi nella condizione di "impresa in difficoltà" come definita dall'art. 2, punto 18 del "Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato";
- f) non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- g) non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia



contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

- h) devono possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria, attestata dai bilanci degli ultimi tre esercizi, da cui risulti, per ciascuna annualità, **un fatturato annuo minimo almeno pari all'importo del costo dell'intervento**;
- i) devono dichiarare di essere ovvero di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto concesso dall'Italia illegale e incompatibile con il mercato interno e di essere consapevoli che, in tal caso, l'importo dell'aiuto da recuperare sarà considerato ai fini della determinazione dell'importo finale da concedere ai sensi del decreto;
- j) devono dichiarare che il contributo eventualmente concesso per l'intervento oggetto della domanda non sarà utilizzato per finanziare l'attuazione o il completamento di ulteriori interventi di carattere ambientale previsti da disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto;
- k) devono impegnarsi ad operare, per i cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo, con le unità navali oggetto di contributo sul territorio nazionale tramite collegamenti marittimi che comprendano un porto italiano e con traffico verso porti europei e/o mediterranei ovvero ad operare in ambito portuale italiano;
- l) **devono impegnarsi, per i cinque anni successivi all'erogazione definitiva del contributo, a mantenere la nave oggetto di contributo iscritta nei registri di cui all'art. 3, comma 1 del decreto**;
- m) **devono impegnarsi a far operare l'unità navale da imprese di navigazione aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917**;
- n) devono impegnarsi a costituire polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, con escussione a semplice richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del richiedente, di importo corrispondente all'entità del contributo concesso a copertura delle erogazioni effettuate dall'Amministrazione in caso di difforme o mancata realizzazione parziale o totale dell'intervento, in presenza di erogazioni parziali o totali già effettuate a favore del medesimo beneficiario;
- o) devono dichiarare di non essere destinatari di sovvenzioni, contributi, sussidi o comunque vantaggi economici eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per l'intervento oggetto della domanda di ammissione;

- 
- p) prima della concessione del contributo e prima della liquidazione dello stesso devono trovarsi in situazione di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia.

ALLEGATO III

Agevolazione ai sensi del GBER

Articolo 36 - Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme

I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Tali costi sono determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

L'intensità di aiuto è pari a:

- 40 % dei costi ammissibili per le grandi imprese;
- 50% dei costi ammissibili per le medie imprese;
- 60% dei costi ammissibili per le piccole imprese;

L'intensità di aiuto può essere aumentata di:

- 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
- 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.



Articolo 37 - Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione

I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Tali costi sono determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

Se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione, l'intensità di aiuto non supera:

- a) il 20 % dei costi ammissibili per le piccole imprese;
- b) il 15 % dei costi ammissibili per le medie imprese;
- c) il 10 % dei costi ammissibili per le grandi imprese.

Se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione, l'intensità di aiuto non supera:

- a) il 15 % dei costi ammissibili per le piccole imprese;
- b) il 10 % dei costi ammissibili per le medie imprese;
- c) il 5 % dei costi ammissibili per le grandi imprese.

L'intensità di aiuto può essere aumentata di:

- 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
- 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.



Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

L'intensità di aiuto non supera il:

- 30 % dei costi ammissibili per le grandi imprese;
- 40% dei costi ammissibili per le medie imprese;
- 50% dei costi ammissibili per le piccole imprese.

L'intensità di aiuto può essere aumentata di:

- 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
- 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.